



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 88 del 16-06-2023

Oggetto : APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTE altresì le Raccomandazioni della "Presidenza del Consiglio dei Ministri" per la campagna estiva antincendio boschivo 2023, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre 2023;

VISTO il periodo a rischio di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) della Legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Regione Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell'8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

DATO ATTO che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito dal Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del Dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

VISTO il D.Lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

VISTA la Legge Regionale forestale n. 39 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTO il Piano Antincendi Boschivi "AIB" 2023-2025 della Regione Toscana, approvato con DGR n. 187 del 23/02/2023;

CONSTATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Forestale della Regione Toscana, n. 48/R del 2003, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

- a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- b) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- c) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili;

DATO ATTO che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:
- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento Forestale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi di coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia sgombera da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture varie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendio Boschivi "AIB" regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Regione Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi "AIB".

INVITA I cittadini a collaborare nelle attività di segnalazione di situazioni di pericolo ai numeri telefonici sotto riportati:

- Numero Unico per le Emergenze 112

- Numero verde emergenze (SOUP) Regione Toscana 800425425
- Polizia Municipale 0566843231 - 3204281943 - 3356382998

VIGILANZA E SANZIONI

4) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termine di legge.

5) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza;

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale;

La trasmissione della presente Ordinanza per quanto di competenza a:

- Servizio Polizia Municipale;
- Alle Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Gavorrano;
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali;
- Direzione Provinciale ANAS;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Dir. Terr. Prod. Firenze - Via F. Redi n. 2, 50144 Firenze;
- Consorzio di Bonifica Toscana Sud;
- Consorzio di Bonifica Toscana Costa;
- Provincia di Grosseto
- Bindite di Scarlino

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Toscana;
- Prefettura di Grosseto;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto.

INFORMA

Che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Stefania Ulivieri)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.